

COMUNE DI MIRTO

(Provincia di Messina)

3 AGO 2000
4064

P.R.G.

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

STUDIO AGRICOLO-FORESTALE

(ex art. 3, comma 11°, L.R. 30 aprile 1991, n° 15)

ADEGUAMENTO alla L.R. 19 agosto 1999, n° 13,
che modifica la L.R. 6 aprile 1996, n° 16 concernente
"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione "

✓ RELAZIONE ILLUSTRATIVA


ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO AD ACTA
N. 1 DEL 5-12-2003
ED ALLEGATO ALLA STESSA
F.to il segretario Comunale



3 AGO 2000

Mirto, li.....

COMUNE DI MIRTO
Provincia di Messina
Copia conforme per uso amministrativo
Mirto, li.....
Il Segretario Comunale



IL TECNICO
Dott. Agronomo Franco Machi



PREMESSA

Il presente studio ha come intento la ridefinizione delle aree interessate da boschi e fasce forestali (aree boscate o assimilabili tali) secondo i criteri fissati dalla recente legge regionale 19 agosto 1999 n. 13, che ha apportato sostanziali modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, concernente il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione ". La legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 ha, difatti, riordinato complessivamente la legislazione in materia forestale e fra l'altro ha teso colmare una lacuna mediante l'introduzione del concetto di "bosco", definendolo giuridicamente, e precisando allo stesso tempo la normativa da attuare a tutela della vegetazione e del patrimonio forestale.

Al titolo 1 la predetta legge contiene norme sulla forestazione ed all'art. 1 dispone che *"la Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi"*.

All'art. 3 la legge regionale predetta dispone che *"per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del*

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale ".

L'art. 4 contiene la definizione di bosco per cui "si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto ".

L'art. 10 definisce le attività edilizie consentite nelle zone boschive e prescrive:

" 1) Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.

2) In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc./mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.

3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) omissis

10) Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497".

A seguito dell'emanazione della legge regionale 13/99 sono state apportate delle sostanziali modifiche alla L.R. 16/96.

In particolare, l'art 1, che modifica l'art. 4 della L.R. 16/96, al comma 1° così recita:

"Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%".

Il comma 2° rimane sostanzialmente immutato con la sola eliminazione del distinguo fra "bassa e alta" macchia mediterranea.

Il comma 3° demanda ad un emanando Decreto assessoriale la fissazione dei criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

Il comma 4° introduce delle misure di salvaguardia dei boschi, individuati ai sensi dei commi 1° e 2°, dalle iniziative antropiche o dagli eventi naturali che portano al loro rimaneggiamento; esso, infatti, così recita:

"I terreni su cui sorgono formazioni boschive di cui ai commi 1° e 2°, temporaneamente privi di vegetazione arborea, sia per cause naturali che per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco".

Il comma 5° conferma quanto sancito al comma 3° della L.R. 16/96.

L'art. 3, che modifica l'art. 10 della L.R. 16/96 "Attività edilizia", introduce sostanziali novità in merito all'attribuzione delle fasce di rispetto dai boschi delimitati ai sensi dell'art. 1:

"1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.

2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.

3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale".

Da ciò è scaturita l'opportunità e la necessità di rielaborare lo studio agricolo-forestale di supporto del piano regolatore generale, a suo tempo redatto in conformità al dettato dell'ex art. 3 comma 11° della legge regionale 30 aprile 1996, n. 15; difatti, con deliberazione commissariale n. 2 del 08/05/2000, notificata in data /06/2000, veniva conferito al sottoscritto formale incarico di provvedere all'adeguamento del suddetto studio, al chiaro fine di procedere ad una puntuale verifica delle presenze boschive, così come definite dall'art. 1 della L.R. 13/99, che modifica l'art. 4 della L.R. 16/96.

La metodologia seguita per individuare e delimitare nell'allegata cartografia le aree interessate da boschi e fasce forestali, secondo i parametri della citata L.R. 13/99, è stata quella della rielaborazione diretta *in situ*, attraverso puntuale ricognizione del territorio comunale, avvalendosi di carta tecnica del territorio in scala 1:10.000, di foto aeree e, per le misurazioni grafiche, di planimetro

digitale. Le aree suddette, oltre che descrittivamente, sono state operativamente individuate su carta tematica in scala 1:10.000.

ASPETTI GENERALI

Il territorio di Mirto dal punto di vista fitoclimatico può ascrivere al *Lauretum* e relative sottozone. In questo contesto le formazioni boschive hanno trovato un ambiente particolarmente idoneo al loro affermarsi: tant'è che l'evoluzione naturale dei terreni agrari abbandonati è verso il bosco.

Le specie forestali naturali sono diffuse su gran parte del territorio comunale in formazioni che mostrano evidenti i conflitti con l'attività agricola che, specie in passato, è stata alla ricerca di sempre maggiori superfici da investire. Nel tempo si è determinato un paesaggio dinamico, in cui le formazioni forestali hanno subito alterne vicende di contrazione ed espansione: solamente in limitate aree, come ad esempio in località *Serro della Favara*, in particolare sul versante occidentale, si può riscontrare la presenza di vegetazione "*primaria*"; altrove i boschi sono intimamente connessi con le coltivazioni alle quali si compenetrano in un irregolare gioco di forme. Nel territorio di Mirto le specie forestali sono caratterizzate da una dinamica evolutiva che nel tempo ha visto incrementare la loro presenza in seguito all'abbandono dei coltivi.

In questa situazione, a parte la densità e la superficie minima definite per Legge, assume rilevanza fondamentale il concetto di "*formazioni stabili*", sancito al primo comma dell'art. 1 della L.R. 13/99, ai fini della corretta individuazione delle formazioni boschive oggetto di vincolo. Tali aree interessano quei terreni boscati che non sono mai stati assoggettati alla coltivazione o a questa sottratti per lungo tempo, tanto da non potersi più

percepire la presenza delle specie agrarie. Quest'ultimo caso, indubbiamente, interessa quelle situazioni che per la loro marginalità non è ragionevole presumere possano essere nuovamente ricondotte alla coltivazione, che sarebbe antieconomica. Nei casi in cui l'insediamento di specie forestali in terreni agricoli è frutto di recente abbandono e le colture agrarie sono tecnicamente recuperabili con interventi straordinari di potatura, sfoltimento e ripulitura, non può parlarsi di formazioni stabili. Oltre a questi aspetti di natura tecnico-economica, va visto l'aspetto giuridico: infatti una qualunque formazione boschiva può definirsi "stabile" se è sottoposta ad una particolare disciplina che ne salvaguarda la persistenza. Rientrano in questo ambito i boschi appartenenti al demanio forestale, le riserve naturali, i parchi regionali e nazionali, i boschi sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 o, ancor quando fuori vincolo, protetti da leggi di settore (*cf.* Legge 18 luglio 1956, n. 759 " Coltivazione, difesa e sfruttamento della Sughera ").

*Nelle altre situazioni ove è consentita la trasformazione o il taglio del bosco, senza limitazioni, viene meno il contenuto di "formazione stabile"; ne discende che in queste circostanze non si giustifica l'attribuzione del vincolo di inedificabilità all'interno del bosco e relativa fascia di rispetto. Tale interpretazione trova conforto nella Giurisprudenza Amministrativa della Regione Sicilia (*cf.* C.G.A. 5 maggio 1993, n. 158).*

Nella fattispecie, il territorio comunale di Mirto presenta un'ampia porzione (pari a 192 ettari) dello stesso esclusa dal vincolo idrogeologico; in quest'area

sono state individuate e quindi delimitate, ai fini del presente studio, solo le formazioni costituite da Sughera, essendo questa comunque sottoposta a tutela (cfr. art. 8, Legge 18 luglio 1956, n. 759).

TIPI DI VEGETAZIONE

Ai fini della caratterizzazione delle formazioni boschive presenti nel territorio in esame, per l'applicazione della deroga di cui all'art. 3 comma 9° della L.R. 13/99, é da escludere la presenza di terreni artificialmente rimboschiti ad esclusione di quei pochi popolamenti artificiali costituiti da conifere (*Pinus* sp. pl..) e da latifoglie (*Eucalyptus camaldulensis*) che - nell'area in esame -, sono limitati e circoscritti a modestissime superfici o fasce localizzate precisamente nella contrada *Mascherone*.

Per il resto, le formazioni forestali presenti, seppur parzialmente degradate, sono di tipo naturale.

Dal punto di vista potenziale la vegetazione del territorio comunale si presenta caratterizzata da formazioni boschive dove le specie forestali sono più o meno rade (anch'esse più frequentemente presenti in stadi arbustivi), le quali, nel tempo, tendono dinamicamente verso le formazioni primarie.

Queste espressioni di vegetazione nel territorio comunale possono sostanzialmente ricondursi a quattro tipologie:

1. il bosco di Sughera (*Quercus suber*), che colonizza i substrati silico-arenacei con suoli poco coerenti, presente in diversi punti del territorio comunale, a partire dalla parte bassa fino alle quote più elevate;
2. il bosco di querce caducifoglie mesofile (a prevalenza di Quercia di Gussone (*Quercus gussonei*), legato alla presenza di suoli profondi ed evoluti della parte nord-occidentale dell'area in esame e si rinviene, in

particolare, in località *Serro della Favara*, ad altitudini intorno ai 600 metri s.l.m..

3. il bosco di querce caducifoglie termofile (a prevalenza di *Quercus virgiliana* e *Quercus amplifolia*), rappresentato sempre su suoli profondi ed evoluti, ma limitatamente alla parte bassa del territorio.
4. il bosco di Carpinella o Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), distribuito in maniera discontinuo e localizzato preminentemente a ridosso delle forre, in particolare lungo il *vallone Mirto*, a quote variabili fra i 250 e i 300 metri s.l.m., e in località *Pietralizio*, ad una quota di circa 350 metri s.l.m..

In realtà dalla degradazione causata dagli effetti antropici, dalle quattro tipologie potenziali suddette si diversificano, nel complesso, vari aspetti di formazioni arbustive e di sostituzione.

In altre parole, le specie forestali più comuni nel territorio (*Quercus suber*, *Quercus gussonei*, *Quercus virgiliana* e *Quercus amplifolia*) sono a loro volta più frequenti nelle formazioni boschive e di boscaglia presenti nelle rispettive aree potenziali.

Fra le specie arbustive che caratterizzano aspetti di sostituzione, sono molte quelle che si rinvencono più o meno frequentemente nel territorio di indagine, dove talvolta improntano diversi tratti. ricordiamo, in particolare, *Spartium junceum*, *Asparagus acutifolius*, *Calicotome infesta*, ecc..

In alcuni ambiti, soprattutto su rocciosità affiorante, sono stati rilevati aspetti pionieri dominati da *Euphorbia dendroides* ed *Olea europaea* var. *sylvestris*, come ad esempio nelle contrade *Pietralizio* e *Avolio*.

Formazioni a Sughera

Le formazioni pure e le espressioni in cui la Sughera (*Quercus suber*) assume un ruolo dominante sono quelle maggiormente rappresentate nel territorio di Mirto. Caratteristica di stazioni aride, povere di suolo, la Sughera nel territorio in esame si riscontra presso la porzione meridionale del versante ovest di *Serra della Favara* (quasi contigua nella parte a sud-ovest del cimitero) e nelle località *Fornace*, *Pozzo*, ma l'espressione più interessante risulta presente lungo i versanti orografici dei valloni *Battiasi*, *Fontanelle*, *Pirrone* e *Tiberio* e nella parte bassa della contrada *San Filippo*, dove assume le caratteristiche di vegetazione primaria. Si tratta di fustaie coetanee di età variabile tra i 60 ed i 100 anni, quest'ultima età raggiunta e superata da rare sugherete tra le quali si segnala proprio quella ubicata in località *San Filippo*, nei pressi del *Ponte a tre archi*, e che pertanto, nonostante la situazione di grave degrado in cui versa, riveste un importante valore naturalistico.

Il substrato pedogenetico è costituito da rocce silicee tipo *Gneiss*, altamente metamorfosate; il *solum* è talvolta ridotto a pochi centimetri di spessore e laddove il bosco di Sughera è degradato dall'azione antropica o dagli incendi si sostituisce la prateria steppica ad *Hyparrhenia hirta* e *Ampelodesmos mauritanicus*. Nella sughereta si rinvengono altri elementi arborei sempreverdi

costituiti da Leccio (*Quercus ilex*); mentre le querce caducifoglie si inframmezzano dove il suolo ha una maggiore potenza; anche il Corbezzolo (*Arbutus unedo*) si rinviene di quando in quando. La coorte della Sughera é costituita da elementi arbustivi rappresentati da *Erica arborescens*, *Calicotome infesta*, *Cistus salvifolius*, *Spartium junceum*. Queste specie assumono maggiore o minore sviluppo a secondo se la sughereta é piú o meno aperta.

Formazioni a querce caducifoglie termofile

Si tratta di boschi dominati da querce caducifoglie termofile del ciclo della Roverella (*Quercus pubescens* s.l.), da diversi autori riferiti a *Quercus virgiliana* e a *Quercus amplifolia* che, in aree caratterizzate da calcari affioranti, seppure rare, si presentano talvolta misti al Leccio (*Quercus ilex*). Nel territorio in esame sono presenti, anche in questo caso, pochi lembi, scampati per via delle condizioni impervie delle aree dove sono relegati all'azione antropica e, in particolare, al taglio e agli incendi. Si rinvencono, infatti, piú frequentemente lungo le forre e i valloni, o, talvolta, anche come piante sparse nelle aree olivetate, generalmente al limite degli appezzamenti dove fungono da siepi. Fra i nuclei piú consistenti – e quindi superanti l'ettaro – sono stati cartografati quelli delle contrade *Pirellini*, *Maggio*, *San Tommaso*.

Dal punto di vista potenziale, questa formazione forestale doveva un tempo occupare tutto il fondovalle, caratterizzato da suoli profondi ed evoluti, fino ad altitudini di 600 metri s.l.m., nella fascia attualmente occupata in buona parte dall'oliveto.

Da evidenziare come il graduale abbandono colturale, che si verifica soprattutto nelle aree meno vocate alla meccanizzazione agricola, favorisca il dinamismo della vegetazione verso espressioni di arbusteto, che rappresentano aspetti di degradazione.

Le specie del mantello sono sostanzialmente simili a quelle della sughereta, con una maggiore presenza di rovi (*Rubus ulmifolius*) e frasca (*Cytisus villosus*). A parte le formazioni compatte di una certa estensione, queste espressioni si rinvengono diffuse su tutto il territorio in piccoli popolamenti o esemplari sparsi.

Formazioni a querce caducifoglie mesofile

Aree ascrivibili a questa tipologia sono circoscritte ad isole spesso relitte di bosco localizzate soprattutto nella parte bassa del territorio, dove si rinvengono fino a quote aggiratesi intorno ai 150 metri s.l.m., limitatamente agli ambiti caratterizzati da suoli profondi ed evoluti.

Più in particolare, nella parte settentrionale del territorio, sempre a quote variabili, sono presenti interessanti espressioni di una formazione forestale a querce caducifoglie dominata da *Quercus gussonei*, specie endemica della Sicilia settentrionale, affine al Cerro (*Quercus cerris*).

Formazioni a Carpinella

Un'altra specie forestale presente nel territorio di Mirto e che riveste un ruolo fisionomico dominante é la Carpinella (*Ostrya carpinifolia*); bisogna evidenziare che essa mostra un carattere di sporadicità, anche se connota un

certo interesse nell'ambito dei querceti misti dominati dalla Roverella (*Quercus pubescens* s.l.).

Nel caso specifico, la distribuzione dell'*Ostrya carpinifolia* evidenzia, nel territorio indagato, l'esistenza di vari nuclei differenziati alquanto marcatamente sotto l'aspetto ecologico, specialmente per quanto attiene ai fattori edafici e fitoclimatici. In effetti, la specie è legata a substrati carbonatici dove manifesta spiccate tendenze pioniere legate ad un certo grado di mesofilia. Nell'ambito di tali nuclei la distribuzione della specie, quindi, è discontinua e sporadica. Fra le specie presenti nel sottobosco si ricordano *Coronilla emerus*, *Rubus ulmifolius*, *Hedera helix*, *Clematis vitalba*, *Cornus sanguinea*, *Rosa canina*, *Ruscus aculeatus*, *Asparagus acutifolius*, *Bupleurum fruticosum*, *Euphorbia characias*, ecc..

Castagneto

Per quanto attiene il popolamento del Castagno (*Castanea sativa*), la sua dislocazione preminente è lungo il versante orientale di *Serro della Favara*, in parte contiguo al bosco di Sughera, ma prevalentemente disseminato in piccoli popolamenti o esemplari sparsi nei noccioleti. In genere si tratta di cedui, ma vi sono pure - sporadicamente - esemplari da frutto derivati dall'innesto delle piante spontanee. Ad eccezione di quelli che ricadono nella zona non sottoposta a vincolo idrogeologico e per i quali vale quanto già asserito suo tempo nella nota integrativa e riportato nella Tav. 3.A., i castagneti

che sono ricompresi nell'ambito della zona vincolata dal regio decreto n. 3267/23 non raggiungono l'estensione minima di Legge.

Formazioni rupestri e ripariali

Lo studio del territorio non ha evidenziato la presenza di formazioni rupestri aventi requisiti di Legge tali da esigere una loro separata rappresentazione: la vegetazione boschiva riscontrata su aree con rocce affioranti non é dissimile da quella presente nei boschi naturali di cui si é già detto.

Per quanto attiene alle formazioni ripariali presenti nel territorio comunale in esame, in questa tipologia sono state incluse le espressioni che caratterizzano l'ambiente alveo-ripariale dei principali corsi d'acqua (fiumara del Fitalia, fiumara del Zappulla, vallone Pietralunga, vallone Mirto, vallone Tiberio, vallone Arno, torrente Cammà, ecc.). Tra le specie che fisionomizzano la vegetazione figurano diverse piante legnose fra cui l'Oleandro (*Nerium oleander*), il Salice comune (*Salix alba*), il Pioppo bianco e nero (*Populus alba* e *Populus nigra*), il Salicone (*Salix pedicellata*), il Tamerice maggiore (*Tamerix africana*), il Tamerice comune (*Tamerix gallica*) ed inoltre la Tifa (*Typha latifolia*), la Cannuccia (*Phragmites australis*), il Giunco marittimo (*Bolboschoenus maritimus*), l'Alga di fiume (*Zannichellia palustris*).

Accanto a questi consorzi notevole sviluppo hanno anche le comunità insediate sul greto, a volte piuttosto sviluppate ed espresse principalmente dall'Elicriso (*Helichrysum italicum*). Queste formazioni si insediano lungo il reticolo idrografico dell'area oggetto dello studio dove risultano più

frequentemente rappresentati da roveti, cannucceti, canneti o, talvolta, dalle stesse cenosi ripariali menzionate in precedenza.

Fra le diverse specie arbustive ed erbacee rilevate in questi ambiti si ricordano:

Rubus ulmifolius, *Phragmites australis*, *Arundo pliniana*, *Arundo donax*, *Artemisia arborescens*, *Hypericum hircinum*, *Dorycnium rectum*, *Ficus carica* var. *caprificus*, *Hedera helix*, *Clematis vitalba*, *Tamus communis*, *Rhus coriaria*, *Spartium junceum*, oltre alle stesse specie ripariali menzionate. Inoltre va segnalato che le più significative entità colonizzanti gli impluvi e i valloni vanno riferite a *Laurus nobilis*, a *Bupleurum fruticosum* e alla stessa *Ostrya carpinifolia*.

Si puntualizza comunque che le formazioni ripariali menzionate non raggiungono, sia come dimensioni di superficie sia come grado di copertura, i limiti minimi imposti dal richiamato art. 1 della L.R. 13/99, che ha modificato l'art. 4 della LR. 16/96, in prevalenza per la esigua larghezza che le contraddistingue; fra l'altro nel territorio in esame non sono state riscontrate fasce forestali di larghezza media non inferiore ai 25 metri e, pertanto, esse non vengono ricomprese nella delimitazione delle aree boscate.

ASPETTI APPLICATIVI

Relativamente agli accertamenti che costituiscono il corpo dello studio agricolo-forestale già prodotto dallo scrivente e alle puntualizzazioni in precedenza espresse, i sopralluoghi necessari all'adeguamento del precitato studio sono stati effettuati tenendo presenti le seguenti avvertenze:

a) restano ferme le destinazioni colturali già individuate precedentemente nel predetto studio agricolo-forestale;

b) risulta, altresì, modificata l'integrazione dello studio agricolo-forestale, con riferimento al paragrafo relativo alla individuazione delle aree boschive e delle fasce forestali, così come definite dall'art. 1 comma 1° e 2° della L.R. 13/99, in quanto l'indagine effettuata, ai fini dell'adeguamento dello studio agricolo-forestale all'art. 1 della legge regionale 13/99, che modifica l'art. 4 della L.R. 16/96, ha portato ad una nuova delimitazione delle aree boschive - con conseguente fascia di rispetto - e quindi soggiacciono alle limitazioni dell'art. 3 della L.R. 13/99, che modifica l'art. 10 della legge regionale 16/96.

Esse si sostanziano nelle aree indicate in cartografia nella Tavola della "Carta delle aree boscate". Le stesse, seppur in vario grado alterate da eventi incidentali (fuoco) e dall'azione antropica, sono da considerare, ai fini delle deroghe previste dall'art. 3 della L.R. 13/99, formazioni "naturali".

Si ribadisce pertanto, che dalle risultanze degli accertamenti effettuati sui luoghi - rispetto alla situazione rappresentata a suo tempo nella Tav. 3.A., come elaborato grafico allegato alla relazione integrativa di completamento

della Tav. 3 dello studio agricolo-forestale consegnato all'Amministrazione comunale in data 7 giugno 1994, ove erano riportate le formazioni boschive per le quali era da prevedere una fascia di inedificabilità (fascia di rispetto) ai sensi dell'art. 15 lett. *e*) della legge regionale 78/76 e successive modifiche ed integrazioni -, nell'odierna rappresentazione (*cf.* Carta delle aree boscate) risultano alquanto diminuite le aree da assoggettare a vincolo.

Tale diminuzione di superficie boscata é imputabile al fatto che sono state escluse quelle formazioni di estensione inferiore all'ettaro, in quanto si collocano al di sotto dei parametri fissati dalla legge regionale di riferimento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Obiettivo dell'incarico professionale é stato quello di riesaminare lo studio agricolo-forestale a suo tempo presentato quindi ridefinire la distribuzione delle formazioni boschive e la loro individuazione cartografica, adeguata secondo le disposizioni della L. R. 16/96 e della L.R. 13/99 e rientranti nei parametri richiamati dall'art. 1 comma 1° della predetta legge regionale 13/99, affinché il progettista del P.R.G. possa verificarne la compatibilità delle previsioni progettuali con i limiti imposti dalla precitata legge regionale.

Si ribadisce che in quella sede si era operata una giustificata individuazione basata su più ampi concetti ecologici, già illustrati nella relazione di commento alla cartografia tematica.

A seguito, invece, dell'adeguamento dello studio di che trattasi, nell'allegata cartografia tematica sono stati riportati tutti i boschi delimitati secondo le prescrizioni della predetta legge, con indicata anche la superficie in ettari di ogni formazione continua, al fine di poter attribuire la relativa fascia di rispetto.

In conclusione, risulta agevole notare come la legge regionale 13/99, che ha modificato sostanzialmente la legge regionale 16/96, abbia regolamentato in via generale l'intera materia degli ambienti naturali, relativamente al settore forestale e boschivo, ponendo al centro del proprio disposto il principio-base della tutela integrale dell'ambiente naturale boschivo: principio imperniato sul divieto di nuove costruzioni all'interno del bosco e delle fasce forestali e per una zona variabile da un minimo di cinquanta metri (per i boschi di superficie

pari ad un ettaro) ad un massimo di duecento metri (per i boschi si superficie pari a 10.000 mq. e oltre) dal limite esterno dei medesimi.

Tanto si rassegna alla cortese attenzione del Commissario *ad acta*, dell'Amministrazione comunale e del progettista del P.R.G. per le valutazioni di competenza.

3 960 2000

Mirto, li _____

IL TECNICO
Dott. Agronomo Franco MACHI'

